

CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL BACINO DI VICENZA

Prot. n.

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno ventinove (29) del mese di settembre, alle ore 15.30 in Vicenza, presso la sede dell'Ente di Governo in Contrà Gazzolle n. 1

Tra Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza, in persona del Dirigente dell'ufficio centrale dell'Ente di Governo arch. Carlo Andriolo nato a Vicenza il 24/12/1967, abilitato in forza della deliberazione n. 4/2017

e

S.V.T. S.r.l., in persona del Direttore Generale ing. Umberto Rovini nato a Rovigo il 06/02/1956, autorizzato in forza di delibera del C.d.A. di S.V.T. S.r.l. in data 29/09/2017

Premesso che

- per Ente affidante, nella presente convenzione, si intende l'Ente di Governo. Si intendono i Comuni e la Provincia componenti dell'Ente di Governo quando si faccia riferimento a flussi di cassa (pagamenti corrispettivo, riscossione penali, cauzioni e fidejussioni, ecc.), fermo restando il ruolo dell'Ente di governo sulla gestione della convenzione e sulla definizione di tali flussi;
- i flussi di cassa di bacino dall'Affidatario agli Enti locali, salvo diversa previsione della convenzione e diversa determinazione dell'Ente di Governo, saranno ripartiti tra gli Enti medesimi in proporzione al corrispettivo erogato;
- la delibera n. 2 del 31/07/2017, in specie, nella parte dispositiva, a pagina 4 ultimo punto elenco, riporta la seguente clausola: "di stabilire che tale affidamento decorre dal 30 settembre 2017 ... con la precisazione che l'Ente affidante si riserva comunque di rinegoziare il contratto di servizio entro il primo anno di affidamento e comunque ...";
- vista la delibera dell'Ente di Governo n. 4 del 29/09/2017.

si stipula il seguente contratto

Articolo 1 - Validità del contratto e suoi contenuti

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
2. Il presente contratto ha validità dal 30/09/2017, al 31/12/2026.

Articolo 2 - Oggetto del contratto e caratteristiche dei servizi

1. E' oggetto del presente contratto l'esercizio in esclusiva della rete dei servizi di trasporto pubblico locale descritto **nell'allegato A** al presente contratto, che ne costituisce parte integrante ed essenziale e che comprende l'elenco delle linee costituenti la rete dei servizi di T.P.L., con relativo programma di esercizio (con l'indicazione delle loro lunghezza, della loro periodicità, dei relativi orari e fermate obbligatorie e della produzione chilometrica annua al netto dei trasferimenti tecnici).

Articolo 3 - Variazioni al programma d'esercizio

1. In accordo tra le parti, si possono apportare, in relazione ad esigenze d'interesse pubblico, modifiche all'organizzazione dei servizi, anche nella forma di passaggi o compensazioni di percorrenze tra ambiti diversi dello stesso bacino secondo quanto previsto dalla DGR n. 927 del 20/07/2015, garantendo comunque, a parità di costo per l'Ente affidante, una entità complessiva degli stessi non inferiore a quella risultante dal programma di esercizio di cui all'art. 2. L'ente affidante può modificare le prestazioni richieste entro il limite del 2% della percorrenza complessiva senza che sia dovuto alcun corrispettivo aggiuntivo.
2. Le maggiori percorrenze dovute a causa di forza maggiore (ivi compreso il sovraccarico del mezzo) e che non superino il 2% del servizio minimo stabilito per ciascuna linea coinvolta (deviazioni a seguito di chiusure stradali per lavori di viabilità, inondazioni o altra calamita, ecc.) sono da considerarsi, nel corso del primo anno di esercizio, parte costitutiva del rischio d'impresa e pertanto non sarà riconosciuto alcun corrispettivo. Le parti si impegnano a rinegoziare, per il periodo successivo, il presente comma alla luce anche dell'esperienza fatta a seguito della stipula del presente contratto.
3. Le maggiori percorrenze dovute a causa di forza maggiore non imputabili al concessionario e superiori al 2% del servizio minimo stabilito per ciascuna linea saranno disposte e autorizzate preventivamente dall'Ente affidante che provvederà a sostenere le maggiori spese rivalendosi sui terzi responsabili delle modifiche dei servizi, inclusi il primo anno di servizio. Le parti si impegnano a rinegoziare, per il periodo successivo, il presente comma alla luce anche dell'esperienza fatta a seguito della stipula del presente contratto.
4. Nel caso le variazioni per causa di forza maggiore comportino una minore percorrenza,

verrà ridotto il corrispettivo spettante in misura proporzionale.

5. Ogni variazione per causa di forza maggiore deve essere comunicata a mezzo PEC all'ente affidante entro 24 ore dal suo verificarsi ove non sia possibile una comunicazione preventiva (la quale ultima deve intervenire nell'immediatezza del verificarsi della causa).

6. In caso di sciopero deve essere garantito il servizio minimo previsto dalla normativa vigente

Articolo 4 - Obblighi ed impegni dell'affidatario

1. L'Affidatario è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto e di tutte le altre disposizioni che disciplinano il settore del trasporto pubblico locale.

2. In particolare l'Affidatario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

a) Effettuare i servizi di trasporto oggetto del presente contratto utilizzando:

- materiale rotabile idoneo a garantire la sicurezza del servizio, dei passeggeri e del personale dipendente, compreso il materiale rotabile di proprietà e messo a disposizione da parte dell'Ente affidante, come da **allegato B**. Il materiale rotabile acquistato con il concorso di risorse pubbliche è assoggettato a un vincolo di destinazione d'uso, volto all'esclusivo assolvimento degli obblighi di servizio pubblico oggetto del presente affidamento. Tale materiale, al pari di ogni bene utilizzato per il servizio oggetto del Contratto, come da art. 16, dovrà essere tenuto in perfetto stato di manutenzione a cura dell'Affidatario, così da garantirne la piena efficienza, ed è da considerarsi non alienabile, salvo la restituzione dei contributi pubblici residui non ancora utilizzati. La quota del costo del materiale rotabile finanziata con il ricorso ai suddetti contributi non può formare oggetto di ammortamento. Il materiale rotabile contribuito dovrà essere restituito all'Affidante o al soggetto designato dall'Affidante in caso di subentro, cessazione del servizio per revoca o risoluzione del Contratto, secondo quanto previsto agli art. 13 e 14. È fatto divieto di utilizzare il valore patrimoniale del materiale rotabile contribuito ovvero il materiale stesso per operazioni di alcun tipo (ad es., patrimoniali, finanziarie, commerciali). I nuovi acquisti di materiale rotabile dovranno migliorare progressivamente la compatibilità ambientale del parco mezzi ricorrendo a veicoli a basso impatto, anche con il ricorso a mezzi ibridi e full electric.

- depositi, officine ed impianti di cui **all'allegato C**;

- personale aziendale qualificato ed in numero adeguato, in base all'assetto organizzativo interno adottato dalla Società, al raggiungimento delle finalità da perseguire.

In caso di variazioni l'Affidatario è tenuto a dare corso agli aggiornamenti dei suddetti dati con cadenza annuale in occasione della rendicontazione di cui al successivo articolo

8, ad eccezione che per la sostituzione degli automezzi utilizzati per il servizio oggetto del presente contratto, per i quali l'Affidatario è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Ente affidante, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 11.

b) Stipulare, per il materiale rotabile, i depositi, le officine e gli impianti di cui al precedente punto a), polizza di assicurazione contro incendi e danneggiamenti, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie:

c) Applicare, per i servizi oggetto del presente contratto, il contratto gestiti in forma diretta, il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, sottoscritto dalle OO.SS. nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria:

d) Garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi della normativa vigente e in particolare del d. lgs. n. 81 del 2008;

e) Rispettare la "Carta della qualità del servizio", integrando entro il primo anno di vigenza del Contratto la Carta dei Servizi allegata al presente atto (**allegato E**), secondo quanto previsto dalla delibera ART n. 49/2015 e dal successivo art. 5, comma 4;

f) Rispettare gli standard minimi di qualità di cui all'art. 5 del presente contratto;

g) Fornire all'Ente affidante la rendicontazione relativa allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, di cui all'art. 8 e all'art. 16;

h) Fornire alla Regione e all'Ente affidante tutti i dati e le informazioni sull'attività aziendale su supporto cartaceo o informatico, necessari per il funzionamento dell'Osservatorio Provinciale della Mobilità e banca dati del piano di Bacino del T.P.L., nonché per l'Osservatorio permanente regionale della Mobilità di cui all'art. 45 della L.R. 25/98;

i) Rispettare, nell'applicazione delle tariffe e nell'adozione dei titoli di viaggio, la struttura tariffaria prevista dalle disposizioni regionali e/o dall'Ente di Governo;

j) Promuovere iniziative volte a prevenire i fenomeni di evasione dal pagamento dei titoli di viaggio;

k) Provvedere alla certificazione dei bilanci aziendali tramite società di revisione iscritta all'elenco Consob;

l) Tenere contabilità separate ai sensi dell'art. 1, comma 5 del Regolamento n. 1893/91/CEE per aziende con altre attività secondo lo schema del bilancio tipo definito dal Ministero del Tesoro;

m) Provvedere al versamento dei contributi previdenziali secondo la normativa in vigore e comunicarlo all'ente affidante secondo quanto descritto in seguito;

n) Rispettare il diritto di sciopero del personale dipendente, osservando le disposizioni inerenti le garanzie, in caso di sciopero, nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della

legge 12/6/90, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni;

3. L'esecuzione dei servizi non può essere interrotta né sospesa dall'Affidatario per nessun motivo, salvo cause di forza maggiore o per interventi dell'Autorità Pubblica per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. In caso di abbandono o sospensione immotivata del servizio da parte dell'Affidatario, l'Ente Affidante potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all'Affidatario per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa sul medesimo per le spese sostenute, con sospensione contestuale del corrispettivo di cui all'art. 7.

4. L'Affidatario è tenuto al rispetto di ogni altro obbligo di servizio previsto dalla normativa applicabile nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non menzionato specificatamente nel presente contratto, senza che ciò implichi revisioni del corrispettivo dovuto.

5. A tutela dell'effettivo svolgimento dei servizi (da documentare ai sensi del successivo art. 8), l'Affidatario è tenuto a fornire all'ente affidante, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, garanzia fideiussoria - bancaria o assicurativa - per un importo pari al 5% del corrispettivo annuo, con scadenza 6 mesi dopo la conclusione del presente contratto; la garanzia viene restituita dall'Ente affidante accertato che il servizio è stato svolto in conformità alla normativa e al presente contratto, entro i 2 mesi successivi alla scadenza della polizza (quindi entro 8 mesi dalla scadenza contrattuale).

6. L'Affidatario ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per un minimo di Euro 5.164.568,99, per ogni autobus impiegato per l'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto.

Articolo 5 - Standard qualitativi minimi del servizio

1. Al fine di rendere il servizio offerto rispondente alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente, l'Affidatario si impegna a garantire adeguati standard di qualità nell'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto, con particolare riguardo alle esigenze delle persone a mobilità ridotta e con disabilità. Il servizio in particolare deve garantire il principio dell'accesso universale, inclusivo e non discriminatorio, anche da parte dei suddetti utenti, garantendo un progressivo abbattimento delle barriere di fruizione del servizio, con riguardo a tutti i fattori di qualità dello stesso, limitatamente alle misure adottabili nell'ambito del rinnovo della flotta e all'effettivo impiego operativo di quanto già nelle disponibilità proprie di SVT.

2. Vale a tal fine la "Carta della qualità del servizio", comprensiva degli obblighi qualitativi di cui al prospetto n. 5 delibera ART n. 49,.

3. La "Carta della qualità del Servizio", da sottoporre all'approvazione dell'Ente affidante, deve contenere l'indicazione degli standard qualitativi del servizio da erogare, relativi ai

parametri minimi di qualità indicati nel presente articolo e, per ciascuno di questi, livelli quantitativi e le modalità di monitoraggio.

4. L'Affidatario si impegna a conseguire gli obiettivi contenuti nella "Carta della qualità del servizio" e misurabili mediante rilevazione diretta nonché come numero di utenti percentualmente soddisfatti. A tal fine, contestualmente alla "Carta della qualità del servizio", l'affidatario si impegna a mantenere un sistema di monitoraggio della qualità dei servizi che determini in dettaglio:

- la metodologia ed i tempi di rilevazione della soddisfazione degli Utenti("customer satisfaction");
- la metodologia ed i tempi di rilevazione interna della qualità erogata incoerenza con gli standard della " Carta della qualità del servizio ".

La "Carta della qualità del servizio" deve contenere l'indicazione degli standard qualitativi, con le modalità di monitoraggio, nel rispetto di quanto previsto nel prospetto n. 5 della delibera ART n. 49 e con riferimento almeno ai seguenti fattori:

- Puntualità
- Affidabilità e regolarità del servizio
- Età media dei veicoli impiegati
- Sicurezza e manutenzione
- Affollamento e comfort
- Informazione alla clientela
- Pulizia
- Punti di vendita dei biglietti e disciplina dei canali di distribuzione come previsto dalla delibera ART n. 49
- Rispetto dell'ambiente
- Inoltro dei reclami e/o suggerimenti da parte dell'utenza
- Monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio
- Termini e modalità di risarcimento degli eventuali danni, in applicazione dell'articolo 1681 del Codice Civile, subiti dall'utenza in connessione con l'effettuazione del servizio di trasporto.

5. A cura dell'Affidatario deve essere conservata a bordo di ogni mezzo impiegato un estratto della "Carta della qualità del servizio ".

6. Copie della "Carta della qualità del servizio" devono essere disponibili, gratuitamente ed in numero congruo, presso le sedi Aziendali e, per estratto, presso le rivendite dei titoli di viaggio.

7. L'Affidatario si impegna, ai sensi del DPCM 30/12/98 ad inviare al Dipartimento per la Funzione Pubblica comunicazione degli eventuali successivi aggiornamenti della Carta.

8. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Affidatario è tenuto a predisporre una relazione sui risultati conseguiti nel precedente esercizio, da sottoporre all'Ente affidante e al Comitato Permanente per l'attuazione della "Carta dei Servizi Pubblici" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica.
9. Il mancato adempimento dei presenti obblighi comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 del successivo articolo 11.

Articolo 6 - Tariffe

1. Sino alla determinazione delle tariffe da parte della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 27 comma 1 della L.R. 25/98, l'Affidatario è tenuto al rispetto delle tariffe adottate dall'Ente affidante, ivi comprese le tariffe inerenti il cosiddetto "servizio Centrobus" così come normate dalla delibera della Giunta del Comune di Vicenza, n. 3 del 13/01/2012, e delle disposizioni relative alle agevolazioni tariffarie di cui all'art. 49, comma 7, della stessa legge regionale.
2. In mancanza della determinazione delle tariffe da parte della Giunta regionale, l'Ente affidante procederà annualmente all'adeguamento delle tariffe in vigore tenuto conto dell'eventuale tasso di inflazione e delle variazioni significative del costo medio di produzione del servizio intervenute nell'anno precedente.
3. Eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria comporteranno la revisione del presente contratto ai sensi del successivo art.10.
4. Le tariffe sono aggiornate in coerenza con la misura 19 della delibera ART n. 49, sulla base di un metodo applicativo elaborato di comune accordo tra le parti entro il primo anno di vigenza del Contratto.

Articolo 7 - Corrispettivo e modalità di erogazione

1. L'Ente affidante, per l'esercizio dei servizi di cui all'art. 2, si impegna a corrispondere all'Affidatario, su presentazione di regolare fattura, il corrispettivo annuale che verrà assegnato dalla Regione Veneto, oltre IVA di legge. L'Ente affidante si impegna inoltre a corrispondere all'Affidatario ogni ulteriore somma che dovesse essere assegnata dalla Regione Veneto a integrazione del corrispettivo dei servizi minimi di TPL sopra indicato. Si precisa che detto importo si aggiunge alle entrate tariffarie e risulta comprensivo degli oneri relativi all'ammortamento del materiale rotabile e degli impianti e al netto di contributi pubblici per investimenti e non comprende i trasferimenti tecnici da e per le rimesse. L'importo del corrispettivo come sopra quantificato è comprensivo di eventuali acconti erogati direttamente dalla Regione.

Il corrispettivo è aggiornato secondo il metodo del price cap come definito dalla delibera

ART n. 49 misura 19, sulla base delle risorse effettivamente trasferite da parte della Regione.

2. Il 95% del corrispettivo previsto viene erogato in rate mensili posticipate entro l'ultimo giorno di ciascun mese in relazione alla percorrenza preventivata. Il pagamento è condizionato al ricevimento dei fondi regionali e avviene entro 30 gg. dal ricevimento dei medesimi. Entro 120 giorni dalla presentazione della rendicontazione prevista all'art. 8 verrà erogato il residuo del corrispettivo assegnato, entro i limiti di cui al successivo comma 3 e 4.

L'erogazione del 1% del corrispettivo annuo è subordinata al mantenimento del rapporto ricavi/costi pari o superiore al 0,35.

L'erogazione di un ulteriore 2% del corrispettivo è subordinata al rispetto degli standard stabiliti nella "Carta dei servizi" - attestato dal legale rappresentante dell'Azienda affidataria sulla base delle rilevazioni e dei monitoraggi effettuati dalla medesima - tenuto conto dei "pesi" attribuiti ai parametri di qualità dall'Ente Affidante come segue:

- 0,75% con riferimento agli standard attinenti la sicurezza del servizio, inclusa senza limitazione alcuna, la manutenzione dei mezzi e della segnaletica delle fermate;
- 0,75% con riferimento agli standard attinenti alla regolarità del servizio ed al rispetto della carta della qualità del servizio, inclusa, senza limitazione alcuna, la puntualità, sia in ore di punta che di morbida, e regolarità del servizio;
- 0,50% con riferimento agli standard attinenti la pulizia dei mezzi.

3. In sede di rendicontazione, l'importo di cui al comma 1 sarà rideterminato in relazione ad eventuali riduzioni delle percorrenze risultante dal programma di esercizio contenuto nell'allegato A al presente contratto.

4. L'importo di cui al comma 1 potrà essere integrato a consuntivo tenuto conto dell'eventuale mancato introito derivante dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie in relazione a specifici interventi finanziari disposti dalla Regione Veneto.

5. In corrispondenza di ogni pagamento periodico l'Ente affidante ha la facoltà di operare il recupero, anche per conto della Regione e su richiesta della medesima, di eventuali debiti a carico dell'Affidatario, mediante compensazione di crediti maturati dallo stesso, a qualsiasi titolo.

6. Il corrispettivo di cui sopra è assoggettato alla disciplina relativa all'imposta sul valore aggiunto.

7. Restano in essere le Convenzioni con i Comuni contermini (**allegato G**), inerenti i servizi e relativi corrispettivi versati dagli stessi. Si potrà procedere a una revisione ed armonizzazioni di tali convenzioni entro un anno dalla stipula della presente

convenzione, termine prorogabile d'intesa tra le parti.

8. Con riferimento ai Comuni di Bassano del Grappa e Valdagno resta in essere la seguente clausola della convenzione esistente tra Comuni e Gestore (art. 8, comma 2, ultimo periodo: "Ogni Comune si impegna ad integrare i corrispettivi annui erogati dalla Regione e quelli provenienti da entrate tariffarie fino al raggiungimento del pareggio della gestione, con le modalità previste dalla concessione del servizio prorogata ai sensi del comma 2° dell'art. 13 della L.R. n. 4/2001.". Tale clausola mantiene la sua efficacia tra Comuni e Gestori per l'intera durata della presente convenzione. Restano in essere le correlate modalità analitiche di definizione dei suddetti corrispettivi integrativi annui che le parti potranno formalizzare entro il primo anno di vigenza del Contratto.

9. Con riferimento al Comune di Bassano, resta inoltre in essere l'appendice contrattuale di cui **all'allegato H**, che mantiene la sua efficacia per l'intera durata della presente convenzione.

10. Con riferimento al Comune di Recoaro Terme, in relazione al servizio "fonti", resta infine in essere per la durata del presente contratto la modalità analitica di definizione del contributo integrativo comunale, come contributo volto a coprire la differenza tra corrispettivo contrattuale, costo e introito tariffario. Le parti potranno formalizzare tale modalità di definizione entro il primo anno di vigenza del Contratto.

11. Per quanto riguarda le convenzioni di cui ai punti 7, 8 e 10, si potrà procedere ad una revisione ed armonizzazione delle stesse entro un anno dalla stipula del presente contratto, termine prorogabile d'intesa tra le parti.

Articolo 8 - Rendicontazione annuale

1. La rendicontazione annuale deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno e comprende:

- elenco a consuntivo dei chilometri percorsi per ogni linea, con esclusione dei trasferimenti tecnici;
- elenco degli automezzi utilizzati con la relativa documentazione;
- elenco nominativo del personale utilizzato per i servizi;
- numero dei passeggeri trasportati, determinato secondo le disposizioni impartite per la redazione del Conto Nazionale Trasporti;
- rapporto proventi del traffico/costi operativi al netto dei costi d'infrastruttura, comprensivo di analisi degli elementi del rapporto stesso;
- bilancio consuntivo e riclassificazione dello stesso secondo lo schema di bilancio tipo definito dalla Regione Veneto;
- Copia dei versamenti contributivi assistenziali ed assicurativi (con cadenza mensile)

- Comunicazione relativa agli incidenti e/o danni a persone/cose verificatisi nell'espletamento del servizio nonché qualsiasi altro fatto che ne comporti turbativa (in questo ultimo caso, entro 5 gg. dal verificarsi dell'evento).

Ogni altra informazione che gli Enti Affidanti riterranno di richiedere.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'Azienda Affidataria.

Articolo 9 - Subaffidamento dei servizi

1. Allo scopo di conseguire benefici economici e gestionali l'Affidatario può, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 26 della L.R. 25/98 e successive modifiche, subaffidare a sua volta a terzi vettori servizi nel limite massimo del 20% dei servizi affidati oggetto del presente contratto, previa autorizzazione dell'Ente affidante. Il sub affidamento è condizionato al rispetto degli standard di sicurezza e degli standard di qualità resi all'utenza.

2. L'Affidatario ha facoltà di affidare in locazione o in comodato od in usufrutto al subaffidatario, impianti ed automezzi occorrenti per lo svolgimento del servizio secondo le modalità stabilite e nel rispetto della normativa vigente.

3. L'Affidatario rimane titolare unico della gestione del servizio nei confronti dell'Ente affidante, al quale è tenuto a rispondere in via esclusiva del servizio stesso.

4. Uno schema del contratto tra l'Affidatario ed il subaffidatario deve essere trasmesso in copia all'Ente affidante almeno trenta giorni prima della stipula del contratto stesso.

5. Il subaffidatario deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente.

6. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente anche il subaffidamento senza riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell'Ente affidante. Questa clausola deve essere inserita nel contratto con il subaffidatario.

Articolo 10 - Revisione del contratto

1. Il presente contratto è soggetto a revisione:

a) Nei casi di ridefinizione del programma d'esercizio di cui all'art. 2 del presente contratto, salvo le variazioni ammesse sulla base delle norme precedenti;

b) Nei casi di ridefinizione degli obblighi tariffari di cui all'art. 6;

c) Per variazione delle risorse finanziarie regionali per i periodi contrattuali successivi al primo anno di applicazione del contratto;

d) ove intervengano cause di forza maggiore, riconosciute da entrambe le parti, che ne impongano la modifica.

2. Il Piano Economico Finanziario asseverato (**allegato I**), che costituisce parte integrante del presente contratto, individua presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione affidata ad SVT. Le variazioni apportate dall'Ente Affidante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nel Piano, unitamente ad altre ragioni che ne possano determinare la modifica sostanziale, quando determinano una modifica dell'equilibrio del Piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza, nel rispetto della normativa vigente. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per SVT, LA REVISIONE DEL Piano dovrà essere effettuata a favore dell'Ente Affidante. Comunque, in occasione dell'avvio delle attività inerenti l'attuazione del sistema filoviario e, in occasione dell'avvio dell'esercizio operativo dello stesso, verrà effettuata apposita revisione del PEF al fine di accertarne il relativo equilibrio.

Articolo 11 - Inadempienze e sanzioni amministrative

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 24 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, l'Affidatario incorre nella decadenza dell'affidamento e risoluzione del contratto quando venga a perdere i requisiti d'idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada ed inoltre:

- quando cede od affidi a terzi il servizio senza preventiva autorizzazione;
- per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e delle clausole che disciplinano l'intero rapporto;

In caso di inadempienze che comportino infrazioni, da parte del direttore o del responsabile d'esercizio, si applicano le disposizioni di cui al DPR 11 luglio 1980, n. 753 e delle normative vigenti nel periodo contrattuale.

2. Il mancato adempimento a ciascuna delle prescrizioni di cui alle lettere da a) a n) dell'art. 4 determina la sospensione dell'erogazione dello 0,5% del corrispettivo mensile di cui al primo comma dell'art. 7. L'erogazione avverrà all'atto dell'avvenuto adempimento alle prescrizioni.

3. Decorsi 15 giorni dalla contestazione della violazione senza che sia stata rimossa ovvero senza che sia fornita valida giustificazione, l'Affidatario perde il diritto a percepire il corrispettivo mensile di cui al comma 2.

4. Le irregolarità nell'effettuazione del servizio sono soggette all'applicazione di penali da parte dell'Ente affidante. L'importo di dette penali è stabilito nel seguente modo:

a. Mancate corse.

Per ogni mancata effettuazione di una corsa, imputabile a responsabilità dell'Affidatario e non dovuta a cause di forza maggiore, questi deve corrispondere all'Ente affidante, a titolo di penale, euro 103. Per mancata corsa si intende:

- la corsa non effettuata;
- la corsa svolta con un ritardo superiore a 15 minuti rispetto agli orari prestabiliti;
- quando il ritardo determina la perdita della coincidenza programmata con gli altri servizi di trasporto pubblico;
- il mancato rispetto del tempo di attesa imposto dall'Ente affidante nel caso di ritardi di coincidenza con altri servizi di trasporto;
- la partenza comunque in anticipo.

b. Ritardi.

Qualora il servizio venga espletato con ritardo rispetto all'orario programmato, per cause imputabili a responsabilità dell'Affidatario e non dovuta a cause di forza maggiore, lo stesso è tenuto a pagare le seguenti penali:

- per ripetuti ritardi fino a 5 minuti viene comminata una penale di euro 25 dal terzo ritardo in poi verificatosi in un periodo di 90 (novanta) giorni consecutivi, computando sia i giorni feriali che festivi;
- per ripetuti ritardi da 5 a 15 minuti, una penale di euro 75 dal terzo ritardo in poi verificatosi in un periodo di 90 (novanta) giorni, computando sia i giorni feriali che festivi.

c. Utilizzo di veicoli difforni.

Qualora l'Affidatario presti servizio con un veicolo che non abbia le caratteristiche previste e sia diverso da quelli precedentemente comunicati all'Ente affidante, è tenuto a pagare una penale di euro 150 per ogni giorno di utilizzo del mezzo non regolare, fermo restando l'obbligo di risarcimento del danno eventualmente provocato.

d. Mancata comunicazione di sostituzione autobus di disservizio od irregolarità nell'espletamento del servizio.

Qualora l'Affidatario ometta di trasmettere all'Ente affidante entro 48 ore le relative comunicazioni è tenuto a pagare una penale di euro 25 per ogni infrazione, fermo restando l'obbligo di risarcimento del danno eventualmente provocato.

e. Percorso diverso.

Qualora i dipendenti addetti alla guida degli autobus effettuino un percorso diverso da

quello stabilito dall'Ente affidante (al di fuori dei casi di forza maggiore), l'Affidatario deve pagare, a titolo di penale, la somma di euro 150 per ogni corsa errata.

f. Per qualsiasi altra violazione da parte dell'Affidatario o del personale da questi dipendente, agli obblighi assunti nel presente contratto, ivi compresa l'inosservanza degli obblighi di cui ai Regolamenti 3820 e 3821 del 20.12.85, l'Affidatario è tenuto a pagare una penale di euro 50 per ogni infrazione contestata.

g. L'Ente affidante si riserva di richiedere eventuali maggiori danni che dovessero derivare dalle infrazioni contestate.

5. Previa contestazione scritta da parte dell'Ente affidante, l'Affidatario è tenuto a pagare le suddette penali, salva la dimostrata forza maggiore, il cui onere della prova è a carico dell'Affidatario stesso, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione.

6. L'importo delle penali viene trattenuto al momento del pagamento delle fatture per i servizi ai quali si riferisce la penale, qualora vi sia capienza, In caso contrario devono essere pagate entro ;30 giorni dal ricevimento della contestazione formale dell'addebito.

Articolo 12 - Funzioni di vigilanza e di controllo

1. L'Ente Affidante svolge funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente contratto nel rispetto della normativa di cui all'art. 33 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'Ente affidante esercita inoltre il controllo sull'attuazione delle norme contrattuali connesse agli aspetti qualitativi del servizio, analizzando i risultati del monitoraggio di cui all'art. 5, comma 7, ed effettuando periodicamente la verifica del rispetto degli standard minimi di qualità del servizio di cui all'art. 5 comma 3.

3. L'espletamento della vigilanza e del controllo non potrà mai venire invocato dall'Affidatario o dal personale da esso dipendente, quale esimente o diminvente la responsabilità dell'Affidatario stesso,

4. L'affidatario è tenuto a dare accesso e rispondere a qualunque richiesta di informazione rivoltagli dall'ente affidante.

5. Affidante e Affidatario costituiscono il Comitato tecnico di Gestione, composto dal responsabile tecnico dell'Ente di Governo e dell'Affidatario o loro delegati e dal personale tecnico coinvolto dagli stessi, quale strumento di supporto alla gestione del Contratto, per la valutazione delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti e per la definizione delle misure correttive necessarie.

Articolo 13 - Revoca del contratto

1. L'Ente affidante, in conformità a quanto stabilito dall'art. 24 comma 2 della L.R. 25/98, ha facoltà di revocare l'affidamento, con atto motivato, in caso di modifiche e revisione sostanziale della rete dei servizi o di una parte di essa ovvero nei casi in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno determinato la stipula del presente contratto.

Articolo 14 - Risoluzione del Contratto

1. Fermi restando gli effetti derivanti dalla revoca e dalla decadenza dell'affidamento del servizio disciplinati dall'art. 24 della L.R. 25/98 l'Affidante può chiedere la risoluzione del Contratto quando l'Affidatario:

- a) non dia inizio al servizio nel termine contrattualmente concordato, lo abbandoni o lo interrompa arbitrariamente;
- b) effettui il servizio con ripetute gravi accertate irregolarità;
- c) non ottemperi alle disposizioni impartite dall'Affidante ai sensi del presente Contratto ovvero agli obblighi previsti dal presente Contratto o imposti da norme di legge o di regolamento o dai contratti di lavoro vigenti.

2. Nel caso di cui al primo comma, lett. a) l'Affidante intima l'Affidatario, per iscritto, di adempiere entro le successive ventiquattro ore, dichiarando contestualmente che decorso inutilmente detto termine il Contratto si intenderà senz'altro risolto. Nei casi previsti dal primo comma, lett. b) e c), si applica la diffida con il termine di cui all' art.1454 del Codice Civile.

3. Oltre ai casi previsti dal primo comma il Contratto è risolto di diritto se l'Affidatario perde i requisiti di idoneità morale, tecnica, finanziaria previsti dalla legge per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori.

4. Nel caso di impossibilità sopravvenuta all'espletamento del servizio per cause non imputabili all'Affidatario in misura superiore a un terzo, l'Affidante può chiedere la risoluzione del Contratto con ripetizione dell'indebito qualora non sia possibile ripristinare il servizio entro un congruo termine con sicurezza e regolarità;

5. La mancata effettuazione del servizio a causa di sciopero, nazionale, locale o aziendale, non costituisce titolo per chiedere la risoluzione del Contratto, sempreché l'Affidatario si attivi, nel caso di scioperi attuati in violazione della legge 146/90, secondo le facoltà riconosciute dall'ordinamento a tutela della libertà di movimento dei cittadini.

6 Nei casi previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo, l'Affidatario è tenuto al risarcimento dei danni causati. Nel caso previsto dal comma 4 l'Affidatario non ha diritto ad alcun indennizzo o risarcimento

Articolo 15 - Sospensione del pagamento del corrispettivo

1. Per ogni violazione, da parte dell'Affidatario, delle clausole ed obblighi del presente contratto accertate e formalmente contestate, l'Affidante potrà applicare la sospensione provvisoria dei pagamenti del corrispettivo mensile per un importo pari, al massimo, allo 0,5% dello stesso. Qualora l'Affidante fornisca valide giustificazioni e/o rimuova prontamente la violazione, l'importo trattenuto sarà erogato senza indugio dall'Affidante.
2. Decorsi quindici giorni dalla data di contestazione della violazione senza che la stessa sia stata rimossa e che ne sia stata fornita valida giustificazione per gli effetti pregressi, le somme di cui sia stato sospeso il pagamento sono definitivamente trattenute a titolo di penale.
3. Ove non siano state riconosciute valide le giustificazioni per gli effetti pregressi, ma la violazione sia stata rimossa, gli importi sospesi sono trattenuti come penale in misura ridotta pari ad un terzo.
4. Nei casi in cui la violazione non sia rimossa entro 30 giorni dalla contestazione, la stessa assume rilevanza ai fini della risoluzione.

Articolo 16 - Attuazione della delibera ART n. 49 del 2015.

1. L'affidatario individua, entro un anno dalla stipula, i beni strumentali essenziali ed indispensabili come indicato dalla delibera, sottoponendo l'elenco relativo all'ente affidante, che potrà integrarlo o modificarlo sulla base dei criteri indicati nella delibera ART n. 49. La formazione dell'elenco avviene previa consultazione almeno delle associazioni dei viaggiatori ove esistenti e degli enti locali con riferimento ai territori in cui tali beni si trovano. La mancata presentazione dell'elenco costituisce inadempimento sanzionato con 2.000 euro al giorno di penale.
2. L'elenco viene aggiornato annualmente con la stessa procedura e le stesse penali di cui al comma 1.
3. I beni di cui all'elenco, integrati con i beni che l'ente affidante riterrà motivatamente di inserire nell'elenco nell'ultimo anno di attività, saranno offerti al subentrante ove non si dia luogo a rinnovi del contratto. Il subentrante li acquisisce al valore di mercato come previsto dalla misura 5 della delibera ART n. 49.
4. Tutti i beni destinati al servizio, anche non indispensabili o essenziali allo stesso, devono essere tenuti in perfetto stato di manutenzione per l'intera durata del servizio.
5. L'affidatario annualmente entro il 30 giugno invia una relazione all'ente affidante che evidenzia:
 - a) - il perseguimento:
 - degli obiettivi di cui alla misura 14 della delibera ART n. 49;

- della promozione di azioni di innovazione tecnologica finalizzate al miglioramento del servizio (come l'adozione di sistemi per la bigliettazione elettronica interoperabile), secondo quanto previsto dal prospetto n. 5 della delibera ART n. 49;

- dell'obiettivo di contrasto all'evasione tariffaria;

Il mancato perseguimento di tali obiettivi comporta l'avvio di un confronto tra ente affidante e affidatario al fine di adottare misure correttive da perseguire l'anno successivo.

Ove in tale anno successivo le misure correttive non siano perseguite ciò comporta la possibilità previo contraddittorio di applicare quanto previsto in sede di misura 14 comma 1 della delibera ART n. 49.

b) - i dati di cui al prospetto n. 1 della delibera ART n. 49 ivi compreso l'elenco del personale nei termini ivi indicati.

6. Qualora alla conclusione del servizio non sia stato disposto rinnovo o gara è possibile applicare

quanto previsto dalla misura 18 comma 3 della delibera ART n. 49.

Articolo 17 - Clausola finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa vigente, in particolare in materia di trasporti.

2. Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico dell'Affidatario.

3. Le parti si impegnano ad approvare entro un anno dalla stipula del presente contratto un documento procedurale per la gestione della sicurezza.

4. Gli aggiornamenti che intervengono al presente contratto saranno riportati all'interno dello stesso ovvero in contratto aggiuntivo (addendum).

Articolo 18 - Competenza territoriale

Su eventuali controversie è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Ente di Governo

IL DIRIGENTE

Arch. Carlo Andriolo

Documento firmato digitalmente

(art. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 e s.m.i.)

Per S.V.T. S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Umberto Rovini

Documento firmato digitalmente

(art. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 e s.m.i.)

Allegati

Allegato A: Rete dei servizi di trasporto pubblico locale e relativo Programma di esercizio

Allegato B: Materiale rotabile;

Allegato C: Depositi, officine ed impianti;

Allegato D: Personale;

Allegato E: Carta della qualità del servizio;

Allegato F: Tariffe (vedi delibera Ente di Governo n. 3/2017);

Allegato G: Convenzioni Comuni Contermini (agli atti);

Allegato H: Appendice contrattuale del Comune di Bassano (agli atti);

Allegato I: PEF asseverato (vedi delibera Ente di Governo n. 4/2017);

Allegato J: Sistema di monitoraggio.